



DISTRETTO SCOLASTICO N. 29

I I S - I P S I A - I T I "E z i o A l e t t i" T r e b i s a c c e
(C S)



I P S C T O r i o l o (C S)

TREBISACCE - TECNICO: CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO SANITARI - SERVIZI ENOGASTRONOMIA (ANCHE SERALE)
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
ORIOLO - PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI



CAF

For Miur



Scan me

Formez PA

Ai Docenti
Al personale ATA
Alle Famiglie
A tutti gli utenti
Alle OO.SS. provinciali
Alla RSU di Istituto
Al RLS di Istituto
All'Albo
Al sito web (Amm.ne
Trasparente)
Agli atti

OGGETTO: disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro del personale docente e misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

IN PARTICOLARE

l'art. 21, commi 8 e 9:

8. *L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.*

9. *L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel*

rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi;

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTO** l'art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** l'art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** Il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;
- VISTO** l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO** l'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74;
- VISTO** il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative Formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022);
- VISTE** le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022);
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- CONSIDERATO** l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l'a.s. 2023/2024;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;
- VISTA** l' Ordinanza Ministeriale n. 128 del 6 luglio 2023 sul calendario delle festività e degli esami per l'anno scolastico 2023/2024;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 40 del 31/05/2023 riguardante il Calendario scolastico 2023/2024 - D.Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d);
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- VISTE** le Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe, circolare prot. n. 107190 del 19/12/2022;
- CONSIDERATA** la delibera del Collegio dei docenti n. 11 del 4/09/2023 riguardante l'organizzazione didattica dell'Istituto per l'anno scolastico 2023/2024;
- PREMESSO** che la puntualità nel rispetto degli adempimenti è condizione essenziale per l'efficacia e l'efficienza di un sistema complesso come quello scolastico;
- PREMESSO** che la qualità del servizio è quindi strettamente connessa alla sinergia tra aspetto amministrativo e didattico che insieme riflettono il dinamismo della scuola;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell'attività scolastica per l'anno scolastico 2023/2024:

1. CALENDARIO SCOLASTICO 2023/2024- D.LGS. 31.12.1998 N.112 ART.138 COMMA 1, LETTERA D)

L'inizio delle lezioni è fissato per il giorno **giovedì 14 settembre 2023** e il termine delle stesse per il giorno **sabato 8 giugno 2023** per n. **203** giorni di attività didattica.

2. DURATA DELL'UNITÀ ORARIA DI LEZIONE

La durata dell'unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti.

3. ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI

Tenuto conto che l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l'a.s. 2023/2024 ha determinato la concessione delle seguenti classi per i diversi indirizzi di studi con i relativi numeri di studenti iscritti previsti:

Chimica, materiali e biotecnologie		Enogastronomia e ospitalità alberghiera		Servizi per la sanità e l'assistenza sociale		Manutenzione ed assistenza tecnica		Servizi commerciali sede di Oriolo		Enogastronomia e ospitalità alberghiera I.D.A. (corso serale)	
Classi	N. Alunni	Classi	N. Alunni	Classi	N. Alunni	Classi	N. Alunni	Classi	N. Alunni	Classi	N. Alunni
1A	12	1H	17	1E	18	1C	13	3A	4	2PER MEC C	21
2A	17	2H	17	2E	20	2C	20	4A	10	3PER ENO	23
3A	17	3H	13	3E	11	3C	17	5A	15		
4A	10	4H	15	4E	13	4C	19				
5A	15	5H	20	5E	17	5C	17				
		1I	14								
		2I	16								
		3I	16								
		4I	9								
		5I	5								

è stato ridotto l'affollamento degli ambienti scolastici come misura di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2.

Classi poste al piano secondo: 1A (alunni 12), 2 A (alunni 17), 2I (alunni 16), 1H (alunni 17), 2H (alunni 17), 3H (alunni 13), 4H (alunni 15), 5H (alunni 20), 4I (alunni 13), 3I (alunni 16), 5A (alunni 15).

1I (alunni 14), 2I (alunni 16), 4I (alunni 9), 5 I (alunni 5), 3A (alunni 17), 3C (alunni 17), 4A (alunni 10). **Totale: alunni 259.** Ingresso - Uscita Via Spalato, uscita prevista ore 13,05 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, ore 14,05 martedì e giovedì. 1A uscirà alle ore 14,05 anche il venerdì.

Classi poste al piano primo: 4C (alunni 19), 5C (alunni 17), 1C (alunni 13), , 2PER (alunni 21); 3PER (alunni 23), 1E (alunni 18), 2E (alunni 20), 3E (alunni 11), 4 E (alunni 13), 5E (alunni 17) Ingresso - Uscita Via Aletti, uscita prevista ore 13,05 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, ore 14,05 martedì e giovedì, **Totale alunni: 172.**

Classi poste al piano terra: 2C (entrata Via Aletti – per l'uscita utilizzare l'uscita di emergenza dell'Aula); alunni 20, uscita prevista ore 13,05 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, ore 14,05 martedì e giovedì.

Le classi che all'ultima ora di lezione si trovano nei laboratori e/o in palestra, utilizzeranno come uscite quelle esistenti nei rispettivi locali.

SEDE ORIOLO

Per le classi 5A e 4A, poste a piano terra : uscita prevista ore 13,03 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, ore 14,03 martedì e giovedì.

Le classi 3A, poste a primo piano : uscita prevista ore 13,05 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, ore 14,05 martedì e giovedì.

ADEMPIMENTI

4. ENTRATA E USCITA STUDENTI

Un collaboratore scolastico, sia durante la fase di ingresso, sia durante l'uscita, avrà il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.

In particolare si dovrà sorvegliare che gli studenti utilizzino, per l'uscita e per l'entrata, solo ed esclusivamente i percorsi appositamente predisposti

L'orario di entrata e di uscita è così determinato:

Entrata alle ore **8,05**.

Uscita alle ore **13,05** Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato.

Uscita alle ore **14,05 Martedì e Giovedì, per la classe 1A Martedì, Giovedì e Venerdì.**

Per gli alunni IDA l'entrata è alle ore **16,00** e l'uscita alle ore **21,00** tutti i giorni, escluso il sabato.

Gli alunni entrano nei locali scolastici alle ore 8,05 (max) mentre i docenti impegnati alle prime ore, saranno in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

L'ammissione in classe degli alunni che occasionalmente si presentano alla 1^ ora in ritardo rispetto all'orario di ingresso è autorizzata, discrezionalmente, dal docente in servizio alla prima ora.

L'ingresso, invece, alla 1^ ora con ritardo superiore ai 15 minuti o all'inizio della 2^ ora deve essere giustificato contestualmente da un genitore o da chi ne fa le veci.

La giustificazione del giorno successivo

Gli alunni ritardatari, pertanto, se non accompagnati, devono esibire giustificazione scritta del genitore. In caso di impedimento, il ritardo deve essere giustificato il giorno successivo.

L'ingresso oltre la seconda ora

L'ingresso oltre l'inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati e sempre con accompagnamento del genitore: pertanto anche l'ammissione a scuola in ore successive alla prima dovrà sempre essere autorizzata direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.

5. ADEMPIMENTI

I coordinatori di classe mensilmente acquisiranno dagli insegnanti la situazione dei ritardi e consegneranno allo scrivente la sintesi complessiva.

I docenti impegnati alla prima ora, come di consueto, dovranno assumere servizio nella classe di pertinenza già dalle ore 8.00.

Tale adempimento non solo corrisponde alla piena osservanza di uno dei doveri dei docenti, ma contribuisce anche ad incoraggiare gli alunni alla puntualità e al rigore di cui gli operatori scolastici devono essere tra i primi testimoni e attuatori.

I collaboratori scolastici assegnati agli ingressi ne sorveglieranno la chiusura durante le attività scolastiche e consentiranno l'ingresso a docenti e pubblico, a chiamata.

Agli alunni, dopo le ore 8.15, sarà consentito l'accesso a scuola secondo quanto sopra riportato.

Si ricorda che ai collaboratori scolastici inadempienti saranno contestati gli addebiti previsti dalla normativa.

6. USCITE ANTICIPATE

Gli alunni, normalmente, non possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni.

Solo in caso di comprovata necessità ed urgenza l'alunno potrà essere ritirato dalla scuola prima della fine delle lezioni da uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) o da persona di famiglia autorizzata, con delega, e conosciuta dal personale della scuola, dopo aver firmato l'apposita dichiarazione da conservare agli atti. Nessun estraneo può accedere nei locali scolastici (aule, ecc.), ivi compresi i genitori degli alunni senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

I PORTONI PERTANTO DOVRANNO ESSERE APERTI NON PRIMA dell'orario di uscita.

L'accesso dei genitori è consentito solo per casi urgenti e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato.

Colloqui individuali con i docenti potranno essere tenuti durante gli incontri scuola famiglia o previo appuntamento nell'orario di ricevimento previsto.

7. ASSENZE ALUNNI

Gli alunni, ivi compresi quelli maggiorenni, **hanno l'obbligo di giustificare le assenze la prima ora del giorno del rientro a scuola**, all'atto della riammissione mediante una dichiarazione (scritta) di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

La giustificazione avviene tramite registro elettronico, in caso di ricorso ai libretti delle giustificazioni, questi sono disponibili nell'Ufficio Alunni. Le assenze devono essere ridotte al minimo, a tal proposito si ricorda alle famiglie che secondo il Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia la frequenza deve essere assidua, anche perché le norme prevedono la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuo per l'ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato (numero max di assenze annue pari a 273 ore per la prima classe ITI e a 264 ore per le altre classi).

Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

8. ORARIO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

L'orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato. I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli intervalli:

Attività	Orario
Ingresso	8:05
1a ora	8:05-9:05
2a ora	9:05 – 10:05
3a ora	10:05 – 10:55
Intervallo	10:55 – 11:10
4a ora	11:10 – 12:05
5a ora	12:05 – 13:05
6a ora	13:05 – 14:05

ORARIO PER ALUNNI IDA

Attività	Orario
Ingresso	16:00

1a ora	16:00- 17:00
2a ora	17:00- 18:00
Intervallo	18:00-19:00
3a ora	19:00- 19:15
4a ora	19:15-20:00
5a ora	20:00 - 21:00

9. INTERVALLO RICREATIVO ORDINARIO

Durante l'intervallo ordinario, che si svolgerà nel cortile dalle ore 10:55 alle ore 11:10, è indispensabile che il Personale docente e i Collaboratori Scolastici vigilino sul comportamento degli alunni e organizzino l'attività di ricreazione e di utilizzo dei servizi igienici in modo tale da evitare possibili danni a persone o cose.

10. USO DEI SERVIZI IGIENICI

L'utilizzo dei servizi igienici avviene, di norma, durante la pausa ricreativa.

Al fine di evitare assembramenti, l'accesso ai bagni sarà comunque consentito **ad un alunno per volta e solo dopo che è trascorsa la prima ora di lezione, salvo casi di necessità ed urgenza.**

L'uso dei servizi igienici è consentito durante l'orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste e in casi di effettiva necessità; ciò per evitare di arrecare disturbo durante le lezioni.

Ciascun alunno è tenuto all'uso corretto dei servizi, nei quali non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario. I Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare gli alunni in prossimità dei servizi igienici per evitare eventuali comportamenti scorretti.

11. SPOSTAMENTI NEI LABORATORI, NELLA PALESTRA E USCITE DIDATTICHE

Gli alunni dovranno attendere il docente I.T.P. e/o di Scienze Motorie in classe prima di recarsi nei laboratori e/o nella palestra con il medesimo.

Negli spostamenti da e per la classe/laboratorio e/o palestra occorre mantenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri e delle attività didattiche, rispettando il dovuto silenzio.

12. DIVIETO DI FUMO E DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI DI QUALSIASI TIPO

La scuola si impegna a far acquisire agli alunni comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della legalità e delle fondamentali regole di convivenza civile. La regolamentazione del divieto di fumo, pertanto, si prefigge di: a) prevenire l'abitudine al fumo; b) incoraggiare i fumatori a dismettere tale abitudine nociva; c) garantire un ambiente di lavoro salubre in conformità alla normativa in vigore in materia di sicurezza sul lavoro; d) fare della scuola un ambiente sano e luogo di rispetto della persona, che faciliti gli alunni a scelte consapevoli ed orientate alla salvaguardia del bene della salute propria e altrui. Ai sensi delle leggi vigenti (L. 584/1975, L. 3/2003, D. Lgs 6/2016) a tutte le componenti è assolutamente vietato fumare nei locali dell'Istituto (aule, corridoi, bagni, cortili) chiusi o aperti. Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche (L. 104/2013). Sui piani sono affissi i relativi cartelli di divieto. Ai trasgressori sarà contestata la violazione del divieto da parte dei Responsabili preposti alla Vigilanza e verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente. Il personale docente e quello amministrativo sono soggetti altresì alle sanzioni previste dal Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici, che qui si intende richiamato. Agli alunni che trasgrediscono il divieto si applicano altresì le sanzioni disciplinari previste nel Regolamento di Istituto. Ai sensi della legge n. 125/2001 è assolutamente vietato assumere all'interno della scuola sostanze alcoliche e stupefacenti

di qualsiasi tipo. Ai trasgressori sarà contestata la violazione del divieto e verranno comminate le sanzioni previsti dalla legge. Ove le trasgressioni integrino anche comportamenti penalmente rilevanti, si procederà ad avvisare le competenti Autorità Giudiziarie.

13. PRECISAZIONI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DEI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA

In considerazione del reiterarsi di infrazioni da parte delle studentesse e/o degli studenti e onde evitare ulteriori provvedimenti disciplinari, si ritiene doveroso ed opportuno ribadire che ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e ss.mm.ii., della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007 nonché del Regolamento di disciplina d'Istituto, art. 8, l'uso di cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione deve essere autorizzato dal docente ed esclusivamente per finalità didattiche.

Si riporta il contenuto dell'art. 8 del Regolamento d'Istituto, le cui variazioni sono state approvate con Delibera Consiglio d'Istituto n.4 del 6/10/2022.

ART.8 - USO TELEFONI CELLULARI O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

“Non è consentito usare, all'interno della scuola e durante le ore di lezione, telefoni cellulari sia in chiamata sia in ricezione, lettori MP3 o analoghi, o altri strumenti elettronici personali che possano portare disturbo o distrazione allo svolgimento delle lezioni. Lo studente, dopo l'ingresso in aula (1° ora), dovrà riporre il proprio cellulare in un contenitore di stoffa a scomparti numerati, più precisamente nell'apposito spazio corrispondente al numero d'ordine sul registro di classe; solo durante la pausa di ricreazione ogni alunno potrà riprendere il proprio dispositivo, avendo cura di riporlo nuovamente nel contenitore, una volta riprese le attività didattiche.

Nel caso in cui l'alunno dovesse essere sorpreso nell'atto di usare un altro dispositivo, senza il consenso del docente, quest'ultimo può disporre, con apposito verbale, il ritiro del dispositivo che verrà preso in consegna dal Dirigente e reso personalmente a un genitore da parte di un'assistente amministrativo. Tale contravvenzione può dar luogo a procedimento disciplinare.

In particolare è fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati (fatti salvi quelli registrati per motivi didattici, previo esplicito consenso del docente interessato) di persone, anche in gruppo, senza il loro esplicito consenso. La registrazione e/o videoregistrazione, per motivi essenzialmente legati alla verbalizzazione, delle sedute del Collegio Docenti, può avvenire solo rispettando due prerogative fondamentali: il consenso informato di tutti i partecipanti e l'idonea conservazione della videoregistrazione a cura del personale incaricato.”

Si ribadisce che un eventuale uso didattico del cellulare in classe deve sempre essere concesso dal docente durante la propria ora di lezione.

Il docente deve aver presente che formare i futuri cittadini della società della conoscenza significa educare alla partecipazione responsabile, all'uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso.

Per ovvie ragioni, senza la necessaria autorizzazione, è vietato l'uso del telefono cellulare durante le attività di insegnamento e di apprendimento, ciò vale anche per il personale docente, come già previsto da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998).

Per il personale docente, è chiaro che l'uso del cellulare per propri scopi, durante lo svolgimento delle lezioni – laddove si verificano – non può essere consentito, in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli studenti e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate – sia pure parzialmente – per attività personali dei docenti.

Va precisato, inoltre, che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook,

Instagram, blog, Youtube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

A riguardo, l'orientamento giurisprudenziale oggi ritiene applicabile l'art. 595, c.3° del C.P., anche alla diffamazione su Instagram.

In particolare, si osserva che il comma terzo dell'art. 595 c.p. prevede che l'offesa all'altrui reputazione può essere recata, oltre che con il mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, in cui appunto, rientra quella realizzata attraverso i social network, forum, blog o altra piattaforma tra cui, chiaramente, rientra Instagram, la diffamazione, in tal caso, può essere considerata come aggravata.

Questo perché, come affermato dalla Cassazione "l'uso dei social network o qualunque sia la modalità informatica di condivisione e trasmissione, permette al messaggio diffamatorio di essere raggiunto e visualizzato da un numero indeterminato o quantitativamente apprezzabile di persone" (Cass. 50/2017; Cass. 8482/2017; Cass. 24431/2015).

Sul punto è costante la Cassazione nel ritenere che: "il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. Ai fini di detta valutazione non può non ritenersi conto dell'utilizzazione di un social network né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona. D'altro canto, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa" (Cassazione sent. n.16712/2014).

Per quanto concerne, in particolare, l'uso dei cellulari, il Ministro della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms - rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l'uso dei telefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria.

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell'orario delle lezioni, il telefono cellulare nell'ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile...) deve essere tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino e/o cartella.

Si invitano i docenti nonché il personale collaboratore scolastico a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attendesse a tali disposizioni.

Si confida nella proficua collaborazione dei genitori con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni.

I docenti, dopo la presa visione della presente circolare sulla bacheca del registro elettronico, avranno cura di leggere agli studenti il presente testo integralmente e promuoveranno opportuni percorsi di sensibilizzazione e discussione con gli studenti e le famiglie.

Si rammenta che il Patto educativo di corresponsabilità, documento firmato dai genitori contestualmente all'iscrizione nella scuola, enuclea proprio i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare.

In conclusione, non può che formularsi l'auspicio che, nel rispetto della autonomia, diversità e specificità dei ruoli, le dinamiche relazionali siano fondate sul reciproco riconoscimento e ispirate ad una fattiva collaborazione, elementi entrambi necessari per far assumere agli studenti

atteggiamenti responsabili e corretti nei confronti dello studio, del gruppo classe, dei docenti, nonché delle strutture scolastiche.

14. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CATTEDRE E UTILIZZAZIONI NELL'AMBITO DELL'ORARIO DI CATTEDRA

L'assegnazione dei docenti alle cattedre per l'anno scolastico 2022/2023 è stata deliberata nel Consiglio d'Istituto, nel Collegio Docenti e l'informativa è stata fatta anche alla RSU; sono state previste le utilizzazioni nell'ambito delle ore non impiegate nelle attività didattiche con le classi, per la progettazione della DAD, la sostituzione dei colleghi assenti, lo svolgimento di incarichi e attività previste dal PTOF e la vigilanza sugli studenti durante gli ingressi, le uscite e gli intervalli.

Le ulteriori attività svolte dai docenti, di carattere organizzativo o didattico, saranno retribuite con il Fondo dell'Istituzione scolastica o con fondi provenienti da finanziamenti specifici.

Le progettualità che costituiscono arricchimento dell'offerta formativa saranno suddivise in:

- a) Progetti a carattere strategico in rapporto agli obiettivi di processo del Piano di miglioramento, da inserire nel PTOF con specifica delibera del Collegio dei docenti;
- b) Progetti di classe o interclasse in orario curricolare deliberati dai Consigli di classe interessati.

15. ACCESSO ALLE STRUTTURE DELLA SCUOLA

Misure di prevenzione da osservare:

- a) Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- b) Igiene delle mani ed "etichetta respiratoria" (con quest'ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
- c) Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021";
- d) Ricambi d'aria frequenti;
- e) L'accesso alla struttura scolastica avviene attraverso l'accompagnamento da parte dei genitori o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio.
- f) È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare le precauzioni igieniche sopra richiamate.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro tra "rime buccali", ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche, qualora logisticamente possibile, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

PERSONALE DELLA SCUOLA

Tutto il personale A.T.A. dovrà essere munito di camice con cartellino di riconoscimento.

Si farà in modo che tutta l'utenza, compresi i docenti, non accedano agli spazi interni dell'Ufficio di Segreteria, fuori dagli orari stabiliti.

Il dispositivo di protezione respiratoria, per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, è la mascherina (FFP2) o altro dispositivo previsto. Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

La sanificazione sarà effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20.05.2021.

STUDENTI

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la didattica a distanza, ha cessato i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, pertanto, dall'1 settembre 2022 l'attività didattica si svolge esclusivamente in presenza.

Si potrà accedere a scuola con sintomatologia respiratoria lieve, mentre sarà vietato l'accesso a chi è positivo al Covid e a chi ha temperatura corporea superiore a 37,5 °. La riammissione in classe degli alunni positivi al Covid è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.”

Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e strategie personalizzate in base al profilo di rischio.

È consentita la permanenza a scuola di studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, in tal caso essi indosseranno mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria.

GESTIONE DEI CASI POSITIVI

Il personale scolastico, gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta a piano terra e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento.

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

16. ACCESSO UFFICI

- a) Tutta l'utenza, compresi i docenti, non potranno accedere agli spazi interni dell'Ufficio di Segreteria, fuori dagli orari stabiliti.
- b) Il servizio di ricevimento è organizzato scaglionando gli accessi.
- c) Gli utenti in attesa di accesso sosterranno a piano terra nei pressi della portineria.
- d) Gli utenti non avranno accesso diretto agli uffici, il personale trasmetterà gli atti e/o i documenti vari secondo modalità consentite.
- e) Verrà assicurata la frequente aerazione degli uffici stessi e osservata un'adeguata distanza di almeno un metro tra "rime buccali", ovvero distanza di un metro tra bocca e bocca (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile, del personale ATA dall'utenza.

17. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Determina sarà modificata e integrata nel corso dell'anno scolastico sulla base dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, delle nomine dei docenti supplenti, di eventuali nuove esigenze del PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to **Alfonso COSTANZA**

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005)